

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disciplina del commercio interno del riso (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3525) . . .	827
PRESIDENTE	827, 832
FRANZO, <i>Relatore</i>	827
AUDISIO	828
TRUZZI	828
MARILLI	829
BIASUTTI	829
CARAMIA	829
DANIELE	829
FERRARI RICCARDO	830
CAPUA	830
BERTONE	830
CHIARINI	831
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'a-</i> <i>gricoltura e le foreste</i>	831
Sull'ordine dei lavori:	
MICELI	832
PRESIDENTE	832

La seduta comincia alle 9,50.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Disciplina del commercio interno del riso.
(Approvato dall'VIII Commissione perma-
nente del Senato). (3525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la disciplina del commercio interno del riso, già iniziata nella seduta del 26 febbraio.

Prego l'onorevole Relatore di voler comunicare alla Commissione i risultati cui è pervenuto il Comitato ristretto, incaricato dell'esame degli aspetti tecnico-legislativi del provvedimento.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il comitato ristretto, che si sarebbe dovuto riunire ieri per l'esame del disegno di legge, non ha potuto farlo, perché impedito da tutta una serie di votazioni in aula. Il relatore, tuttavia, si è fatto carico di interpellare alcuni colleghi del comitato, per cui adesso si sente in grado di comunicare alla Commissione che i problemi emersi da questi colloqui sono tre e si concretano:

1°) nel problema delle sanzioni, da taluni considerate eccessive;

2°) in un dubbio espresso soprattutto dall'onorevole Truzzi nei riguardi dell'articolo 4, che sembrerebbe escludere, a suo avviso, la vendita di riso scondizionato anche ad uso di mangime;

3°) in una proposta, avanzata dai colleghi di sinistra, secondo la quale, mentre do-

vrebbe restare fermo l'obbligo dell'impacchettamento per il riso fino, semifino e superfino, dovrebbe essere consentita la vendita di riso comune anche sfuso.

Dirò ora la mia opinione intorno a questi tre punti.

Per quanto si riferisce alle sanzioni sulle frodi mi permetterò di ricordare alla Commissione che queste previste nel settore del riso sono sanzioni di gran lunga più tenui di quelle previste per altri prodotti alimentari e mi riferisco, rapidamente, alle leggi sulla genuinità del vino e dell'aceto, sulla disciplina della produzione e del commercio del vermut, sul burro, sulla disciplina degli acidi grassi di origine animale, sulla margarina e i grassi idrogenati.

Per quanto riguarda la proposta dell'obbligo dell'impacchettamento per i risi fini e superfini, penso che vi si potrà arrivare da qui a due o tre anni per il momento questa obbligatorietà mi sembra inopportuna. Prima di tutto perché quasi certamente questi tipi di riso di qualità superiore sono già forniti in pacchetti, in secondo luogo perché l'impacchettamento obbligatorio farebbe inevitabilmente aumentare il prezzo del prodotto. Ma, oltre tutto, c'è anche un aspetto igienico della questione è noto che durante il periodo estivo il riso impacchettato tende a deteriorarsi.

E c'è anche un aspetto di politica economica, giacché noi verremmo a fare un trattamento di favore alle più grandi industrie, già adeguatamente attrezzate, mentre le piccole industrie, a carattere più o meno artigianale, verrebbero a trovarsi in una situazione di inferiorità.

Per quanto concerne l'articolo 4, mi pare che esso giustifichi i dubbi dell'onorevole Truzzi, ma solo se preso isolatamente, mentre se viene considerato nel quadro più ampio di tutto il disegno di legge, il dubbio si chiarisce. Il disegno di legge, infatti, riguarda la disciplina del commercio interno del riso e non tratta il problema dell'alimentazione del bestiame.

L'onorevole Truzzi obietta che il riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana, non può, secondo quanto letteralmente stabilisce l'articolo 4, essere destinato all'alimentazione umana (ed è giusto) né a quella del bestiame (come egli vorrebbe fosse possibile). A me invece pare ovvio che se il riso non è atto all'alimentazione umana potrà essere senz'altro venduto per l'alimentazione del bestiame.

Ho interpellato degli avvocati e dei giuristi, in proposito, ed essi hanno confermato la mia interpretazione dell'articolo 4 della legge.

Non ho altro da aggiungere. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opportunità di non introdurre modificazioni all'attuale testo del disegno di legge, provocandone un ritorno al Senato e un conseguente rallentamento dell'iter.

AUDISIO. Io concordo pienamente con le preoccupazioni espresse dal relatore, onorevole Franzo, sulla necessità che il disegno di legge venga approvato al più presto. Desidero, però, fare appello alla sensibilità del relatore e degli onorevoli colleghi circa alcuni punti che, così come sono formulati nel disegno di legge, non possono assolutamente non essere modificati. Come possiamo, infatti, approvare l'articolo 5 che, così come è congegnato, non fa altro che introdurre un trattamento di favore per i grandi agrari, a svantaggio dei piccoli coltivatori? Non si può assolutamente imporre il medesimo vincolo per i coltivatori diretti che hanno un ettaro o mezzo ettaro di terreno e per i grandi agrari che ne hanno 500?

Per effetto di quanto prescrive il penultimo comma dell'articolo 5, è evidente che quando noi facciamo obbligo ad un povero contadino di ottemperare a tutte le disposizioni dell'articolo stesso e che presuppongono una notevole attrezzatura tecnica, lo mettiamo senza dubbio in condizione di violarle e di essere quindi sottoposto alle penalità previste dagli articoli successivi.

Considero poi contraddittorie le disposizioni dell'articolo 5, se confrontate con quelle dell'articolo 7, e quanto all'articolo 10, che concerne il riso destinato all'esportazione, sono del parere di sopprimerlo senz'altro per evitare sperequazioni ed abusi. A mio avviso, non meno di 7 o 8 articoli di questo provvedimento devono essere emendati.

TRUZZI. Ho ascoltato con attenzione le conclusioni dell'onorevole Franzo, il quale vorrebbe che noi approvassimo il disegno di legge nella sua attuale formulazione. Ho sollevato la volta scorsa un'eccezione che in questa sede ripropongo: non è possibile approvare le disposizioni contenute nell'articolo 4 a proposito del riso scondizionato o comunque non adatto all'alimentazione umana, in quanto esse escludono che tale riso possa essere destinato all'alimentazione del bestiame. Se noi approvassimo questa dizione, ogni anno ingenti quantitativi di riso non atto all'alimentazione umana dovrebbero andare distrutti.

Nessuna argomentazione in senso contrario può essere valida. Se si vorrà insistere su questo punto, dichiaro che voterò contro il provvedimento.

MARILLI. A mio avviso, non vi è dubbio che l'articolo 4 può prestarsi a perplessità circa la sua interpretazione e non è da escludere che in qualche caso una interpretazione restrittiva possa portare alla distruzione di partite rilevanti di riso. È ovvio, dunque, che non si possa correre il rischio di incorrere in questo equivoco. Concordo perciò con l'onorevole Truzzi sulla necessità che l'articolo 4 sia rivisto nella sua formulazione ed emendato.

È necessario, poi, e lo ribadisco, che noi specifichiamo caratteristiche più precise per l'imballaggio e l'immissione al consumo per i risi fini, semifini e superfini, altrimenti non abbiamo il modo di intervenire in caso di infrazioni alla legge.

Molte ditte, del resto, già impacchettano il riso in pacchetti *standard* e bisogna arrivare a rendere questa pratica obbligatoria, lasciando libera la vendita sfusa per il riso sottotipo e per quello comune.

In questo senso, la nostra parte presenterà un emendamento all'articolo 5, per proporre che venga precisato il prezzo, il gruppo di appartenenza e la varietà del riso venduto, e chiediamo anche l'indicazione della ditta produttrice.

Proponiamo altresì che sia data la possibilità di vendere sfuso il riso di varietà comune. Per quanto riguarda le sanzioni, in parte concordiamo con quello che ha detto l'onorevole relatore nel senso che, effettivamente, le sanzioni comminate per le frodi sul riso sono inferiori a quelle riferite a tanti altri prodotti alimentari. Solo che, in analogia a quanto è disposto per gli altri prodotti, e anche per rispettare la legge n. 2033 del 1925, le sanzioni previste negli articoli 11 e 12 per il sequestro della merce dovrebbero essere estese anche all'articolo 13 (che disciplina la vendita delle miscele di riso).

BIASUTTI. La tesi dell'onorevole Truzzi, per la verità, mi sembra assai fondata. Ecco perché se questo disegno di legge dovrà ritornare al Senato penso che noi dovremmo modificare l'articolo che si riferisce al consumo del riso per chiarirne maggiormente il significato, in quanto mi rifiuto di credere che il riso non destinato per l'alimentazione umana debba essere distrutto e non utilizzato in qualche modo. Inoltre, non mi sembra sia opportuno inserire nel testo di una legge il prezzo di un prodotto (come vorrebbe l'onorevole Marilli)

quale che esso sia, in quanto ciò non potrebbe non provocare inconvenienti.

CARAMIA. Mi permetterò di esprimere un punto di vista alquanto differente da quello emerso dagli interventi di altri colleghi. Io ritengo che la questione che si riferisce alla interpretazione dell'articolo 4 sia in fondo una questione bizantina. Tutte le norme impeditive e limitatrici di un diritto, come è noto, non possono presumersi ma debbono essere categoricamente stabilite dalla legge. Qual è qui la posizione del problema? Siamo di fronte a delle norme che possono benissimo adattarsi ed uniformarsi alle norme generali del nostro codice civile per i reati che attengono all'igiene dell'alimentazione. È chiaro che allorché il legislatore ha voluto disciplinare la vendita e il consumo del riso destinato alla alimentazione umana, egli ha dettato delle norme che si inquadrano in una particolare finalità che è quella di garantire l'igiene alimentare di un prodotto in questo caso del riso, stabilendo modalità e comminando sanzioni che, come ho detto, nel quadro delle norme generali, abbiano diretto riferimento al prodotto visto nella sua funzione di alimento umano. Tanto che il legislatore, con una norma positiva che fa parte di una visione generale del nostro codice, quando un prodotto alimentare risulti dannoso o nocivo per l'alimentazione umana, ne ordina la distruzione. E il nostro codice configura esattamente questo tipo di reato.

Quindi, secondo me, non bisogna esagerare andando al di là di quelle che sono le norme generali del codice civile poiché non può non evincersi chiaramente che al di fuori dell'uso alimentare, il prodotto in questione può essere liberamente venduto. Mancando una norma che ordini la distruzione del prodotto, ne consegue che al di fuori dei limiti previsti dalla legge sulla alimentazione umana, esso può essere liberamente posto in commercio e sempre per fini che non siano, voglio ripeterlo, quelli indicati della alimentazione umana.

DANIELE. Ritengo che l'interpretazione dell'onorevole Truzzi, che condivido, sia confermata anche dal titolo del provvedimento, il quale parla di disciplina del commercio interno del riso e quindi di riso di qualsiasi natura, non di riso da usare solo per l'alimentazione umana. In ogni modo a me sembra opportuno modificare questo articolo anche perché nella lettera a) sono contenute disposizioni un po' troppo drastiche in ordine alla miscelazione del riso. Come fa un venditore di riso a constatare se la miscela risponde

perfettamente ai requisiti della legge oppure no? Secondo me la cosa più semplice sarebbe quella di dire: « È vietato vendere o immettere al consumo per l'alimentazione umana risi miscelati o comunque alterati »

FERRARI RICCARDO. Non starò a dilungarmi sul contenuto dell'articolo 4, che è stato già abbastanza discusso, e che secondo me andrebbe senz'altro modificato. Si obietta che una nostra modifica costringerebbe il disegno di legge a ritornare al Senato, ma io penso che i colleghi stessi che fanno parte dell'altro ramo del Parlamento non potranno che essere lieti di una modifica apportata, quando essa si presenta così necessaria. E trascuro le osservazioni sulla forma di questo provvedimento, infarcito di troppi, inutili « comunque ». Ma a parte gli aspetti formali, una contraddizione evidente scorgo tra l'articolo 5 e l'articolo 7. Mentre, infatti, l'articolo 5 dispone che chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, ed aggiunge che i sigilli debbono essere confezionati in modo che in seguito alla apertura siano resi inservibili, ecc., ed è, quindi, ispirato ad una severità draconiana, l'articolo 7, invece con imprevedibile indulgenza, afferma che « è consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso ».

Giorni or sono, proprio in vista di queste e di altre contraddizioni, la nostra Commissione stabilì di demandare lo studio del provvedimento ad un comitato ristretto. Ritengo che il comitato ristretto abbia ancora molto lavoro da fare in proposito.

CAPUA. Mi permetto di sollevare, per parte mia, un'altra questione che si riferisce al primo comma dell'articolo 4: per quali motivi di ordine biologico dovrebbe essere vietata la vendita di miscele di risi superfini? Per quale motivo si deve ad ogni costo dare un indirizzo obbligato ai gusti del pubblico? Ecco un'altra delle tante inadeguatezze del disegno di legge, che va pertanto emendato.

BERTONE. Vorrei dire, innanzitutto, che la disciplina del commercio interno del riso è fatta per portare una certa moralizzazione sul mercato del riso, nel quale si nota una certa confusione, che genera nei consumatori dei sospetti verso questo prodotto. Noi abbiamo, invece, la sentita esigenza di incrementare il consumo del riso per sostenere la produzione. Uno dei mezzi per far ciò, è proprio quello di evitare tutti quei tipi di miscele nei quali i produttori, giocando sul dosaggio, possono ingannare la buona fede degli acquirenti.

Ma proprio per questo scopo dobbiamo preoccuparci di dare al provvedimento una formulazione pratica che possa essere rispettata. Quando all'articolo 4 noi diciamo: « ...è vietata altresì la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo... », noi creiamo delle difficoltà notevolissime, data la estrema difficoltà di distinguere le varietà appartenenti allo stesso gruppo.

Quanto alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Truzzi circa il punto b) dell'articolo 4, la ritengo superflua, in quanto non si verifica mai che il riso non atto all'alimentazione umana non venga venduto per l'alimentazione del bestiame; se non altro, vi andrà sicuramente sotto forma di risone, poiché la disciplina in vigore in questo settore permetterà sempre, prima che un risone venga passato alla lavorazione industriale, di qualificarlo scondizionato, in quanto la valutazione merceologica del risone viene fatta attraverso la brillatura di un campione che determina le caratteristiche del riso. E se questo riso viene ad essere qualificato scondizionato, non viene passato alla trasformazione industriale, ma è direttamente destinato all'alimentazione del bestiame.

Vorrei fare un'altra osservazione di carattere generale che potrebbe ispirare la formulazione di altri emendamenti, dato che vogliamo perfezionare il disegno di legge. L'ammenda che ai sensi dell'articolo 13 viene comminata a chi contravviene alle disposizioni della lettera a) dell'articolo 4 (vendita di miscele di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo) ha rilevanza non trascurabile. L'articolo 14, invece, punisce chi contravviene alle disposizioni dell'articolo 7 con una ammenda di gran lunga inferiore. E questo non è accettabile, in quanto la violazione di cui all'articolo 7 (vendita di riso sfuso) è più grave di quella prevista all'articolo 4, per cui si dovrebbe introdurre qualche modifica a questo riguardo.

Un'altra osservazione riguarda il disposto dell'articolo 5, là dove è detto: « Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purché riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie ».

Con questa disposizione io ritengo che si legittimerà una infinita serie di denominazioni, creando altrettante complicazioni e confusioni. Attraverso queste denominazioni si sorprende la buona fede del consumatore e gli si fa pagare una merce che non ha le caratteristiche dovute.

Desidero infine concordare circa l'osservazione sulla necessità di impacchettare le varietà di riso di cui all'articolo 2. Penso, però, che sarebbe opportuno giungere a ciò per gradi, altrimenti si rischierebbe di favorire le ditte già attrezzate, creando di contro delle difficoltà per le piccole ditte, che hanno attrezzature più rozze.

CHIARINI. Il testo di questo provvedimento appare senza dubbio alquanto frettoloso: richiamo perciò l'attenzione della Commissione sulla necessità di meglio approfondire le varie questioni, facendo salvi i principi informativi del disegno di legge che fanno capo tutti, secondo me, alla moralizzazione del mercato dei prodotti agricoli e alla conseguente maggiore diffusione del consumo del riso in Italia. Tuttavia bisogna stare attenti prima di obbligare il confezionamento in pacchetti del riso, in considerazione dell'inevitabile aumento del prezzo. Effetti negativi si sono avuti, da questo punto di vista, anche in altri settori, per esempio nel settore del vino. La crisi che travaglia la vitivinicoltura, dirò per inciso, non è una crisi dovuta a deficienza di consumo, perché il vino viene normalmente consumato ma, secondo me, al fatto che il vino giunge al consumatore ad un prezzo troppo elevato per via dell'imbottigliamento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non esito ad ammettere che la formulazione dell'articolo 4, nonostante la favorevole interpretazione data dal nostro Presidente e dall'onorevole Caramia, mi lascia alquanto perplesso. Si tenga conto che spesso i magistrati giudicano in modo necessariamente rapido, senza andare a riscontrare quale fosse il pensiero del legislatore nell'atto di dettare la norma.

I rilievi che si riferiscono a tutte le altre questioni, anche se spesso sono fondati, potrebbero forse venire superati, se non ci fosse questa difficoltà fondamentale costituita dall'articolo 4. Penso perciò che una volta entrati nell'ordine di idee di modificare l'articolo 4, si potrebbe cogliere l'occasione per apportare tutte le altre modifiche che si rendessero opportune.

Entrando, poi, nel merito delle critiche espresse, dirò all'onorevole Ferrari che la presunta contraddizione fra gli articoli 5 e 7 in realtà è più apparente che reale. Si presume infatti che una volta che il riso sia stato consegnato al dettagliante il rischio della sofisticazione dovrebbe essere escluso, assumendone egli la responsabilità. In altri termini, l'articolo 5 si riferisce al commercio all'in-

grosso mentre l'articolo 7 si riferisce al commercio al minuto del riso; ecco il perché dell'apparente incongruenza.

Per quanto riguarda le sanzioni concordo in parte con quanto detto dall'onorevole relatore: effettivamente, dopo un attento esame, esse sono da considerare meno pesanti di quanto non potesse sembrare ad una prima lettura del testo. Tuttavia bisogna tener conto dell'articolo 16, lettera b), che dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due giornali economici. Questa secondo me è una disposizione alquanto pesante sia dal lato economico vero e proprio sia per il discredito che una pubblicazione del genere non può non rappresentare per tutta l'azienda.

Per quanto riguarda poi le osservazioni fatte dall'onorevole Capua sulla convenienza o meno di stabilire divieti per la vendita delle miscele, mi permetto di non condividere il suo punto di vista. Uno degli scopi fondamentali di questa legge è quello di classificare le varie qualità di riso per dare una certa garanzia ai consumatori in ordine alla genuinità del prodotto posto in vendita. Da questo punto di vista si può facilmente capire come la concessione delle miscele si potrebbe agevolmente trasformare in un incentivo alla frode. Senza contare la considerazione pratica, che le miscele sono di dubbia resa in quanto spesso i risi hanno tempi di cottura diversi.

Per quanto ha detto l'onorevole Audisio, mi pare che da un'attenta lettura dell'articolo 5 (« sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonché tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio ») non discendono le conseguenze da lui previste, in quanto se il riso è sfuso, ma si trova presso il produttore, non è considerato posto in vendita.

Quanto all'altra osservazione dell'onorevole Audisio sull'articolo 10, è chiaro che, essendovi già una regolamentazione per il riso che deve andare all'esportazione, il legislatore ha ritenuto di non confondere una regolamentazione con un'altra, in quanto l'esportazione è disciplinata da norme che sono in atto da molti anni e non sono mai state motivo di preoccupazione o di intralcio all'esportazione stessa.

Per concludere, giacché sono molto preoccupato dalla formulazione attuale dell'articolo 4, ritengo che si debba provvedere ad emendare il provvedimento in esame. Desidero infine far presente agli onorevoli colleghi

la necessità che a ciò si provveda al più presto, considerato che siamo alla scadenza del nostro mandato.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Sull'ordine dei lavori.

MICELI. Signor Presidente, mi permetto di insistere ancora una volta circa la nostra richiesta di inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il provvedimento sui contributi unificati in agricoltura, preavvisando da parte nostra che nessuna legge, nemmeno questa in esame, avrà la nostra approvazione se non sarà risolto prima questo problema.

In questo scorcio di legislatura, la maggioranza vuole imporci una serie di leggi che all'apparenza sembrano modeste, ma che in effetti nascondono grandi interessi. Noi a questo non ci opponiamo, purché però come con-

tropartita siano discussi ed approvati, eventualmente, alcuni provvedimenti che non interessano noi personalmente, ma vaste categorie del popolo italiano. Del resto, sui contributi unificati in agricoltura non da parte nostra soltanto, ma anche da parte della maggioranza sono state presentate delle proposte di legge. E noi non pretendiamo che questo problema venga risolto nel senso da noi voluto, ma solo che venga risolto.

PRESIDENTE. Prendo atto della sollecitazione dell'onorevole Miceli e mi adoprerò per concordare una seduta comune con la XI Commissione.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI